

DCO 12 /08

**DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SUCCESSIVI ALLA
CONCLUSIONE DEL PROCESSO DI RINEGOZIAZIONE
DEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA ALL'INGROSSO
DI GAS NATURALE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA E ELETTRICA E IL
GAS 29 MARZO 2007, N. 79/07**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale*

21 maggio 2007

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in materia di definizione degli interventi successivi alla conclusione del processo di rinegoziazione dei contratti di compravendita all'ingrosso di gas naturale di cui alla deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 79/07.

Oltre agli spunti di consultazione presenti nel documento, i soggetti interessati possono segnalare ulteriori problematiche non evidenziate, indicando anche le proposte per le possibili soluzioni.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte in merito.

Coloro che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata, sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare sottratte ad eventuali richieste di accesso agli atti.

*Le osservazioni e le proposte devono pervenire all'Autorità, per iscritto, entro e non oltre il **23 giugno 2008***

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Mercati

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 0265565290

fax 0265565265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

1. SINTESI DELL'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Con la deliberazione n. 248/04, l'Autorità ha, tra l'altro, modificato e integrato la precedente metodologia di aggiornamento del corrispettivo variabile di commercializzazione all'ingrosso (di seguito: CCI) di cui alla deliberazione n. 138/03, adottata con deliberazione n. 195/02.

La deliberazione n. 248/04 è stata oggetto di contenzioso giurisdizionale, prima dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia e, successivamente, di fronte al Consiglio di Stato; tale contenzioso ha dato luogo a contrastanti pronunce dei giudici amministrativi¹.

Al fine di porre rimedio alla situazione di estrema incertezza determinata dalle contrastanti pronunce giurisdizionali, l'Autorità è nuovamente intervenuta, previa consultazione dei soggetti interessati, con deliberazione n. 79/07. In particolare, per l'intero anno 2005 e per il primo semestre 2006, la nuova disciplina introdotta dalla deliberazione n. 79/07 ha rideterminato gli aggiornamenti trimestrali del CCI, in maniera identica ai valori calcolati applicando i criteri di aggiornamento *ex* deliberazione n. 248/04 facendo tuttavia salve le successive previsioni adottate dall'Autorità con deliberazione n. 134/06, quali la riduzione della soglia di invarianza al 2,5%, l'introduzione temporanea della quota fissa QF nonché del coefficiente β per l'intervallo di operatività della clausola di salvaguardia a partire da B_t^2 pari a 60 \$/barile.

Inoltre, ritenuto che l'adozione di un siffatto provvedimento dopo un lungo periodo di tempo, non tenesse conto dell'effettivo consolidamento di situazioni economiche determinate dalla lunga fase di contenzioso, nonché potesse comportare:

- oneri elevati sia in termini di costi amministrativi (gestione delle attività di conguaglio nei confronti dei clienti finali) sia in termini di difficoltà di rinegoziare le condizioni di acquisto nei contratti di approvvigionamento di gas naturale;
- un intensificarsi dei contenziosi cliente-esercente nonché tra esercenti grossisti e dettaglianti quali controparti di un medesimo contratto di approvvigionamento,

l'Autorità è intervenuta ponendo a carico del sistema parte degli oneri di rinegoziazione sostenuti dagli operatori per le suddette attività amministrative e gestionali³. Di conseguenza come risultato complessivo della rideterminazione delle condizioni economiche di fornitura per il periodo 1 gennaio 2005 – 31 marzo 2007 sono stati fissati:

- per l'anno 2005, valori incrementali eguali a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di indicizzazione previsti dalla deliberazione n. 195/02;
- per il primo semestre 2006, i valori incrementali di cui alle deliberazioni n. 298/05 e n. 63/06 (e quindi calcolati secondo i criteri *ex* deliberazione n. 248/04);
- a partire dall'1 luglio 2006, i valori incrementali risultanti dall'applicazione dei criteri introdotti dalla deliberazione n. 134/06.

¹ Da un lato, la decisione del Consiglio di Stato n. 3352/06 la quale, riformando la sentenza di primo grado, dava piena efficacia alla deliberazione n. 248/04 e, dall'altro, le sentenze del TAR Lombardia di annullamento della deliberazione n. 248/04 passate in giudicato.

² B_t è la media, arrotondata alla seconda cifra decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni spot average del Brent dated pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per barile.

³ Peraltro, in conseguenza delle vicende giudiziali sopra descritte, le condizioni economiche di fornitura effettivamente praticate ai clienti finali nell'anno 2005 hanno realizzato un effetto economico simile a quello che deriverebbe dall'applicazione della sopra citata misura di ribaltamento sul sistema degli oneri di rinegoziazione.

La deliberazione n. 79/07 ha, tra l'altro, previsto:

- l'obbligo, in capo agli esercenti l'attività di vendita, di offrire ai propri clienti entro il 30 aprile 2007, limitatamente ai contratti di compravendita all'ingrosso di gas naturale stipulati successivamente all'1 gennaio 2005 e in essere nel periodo 1 gennaio 2006 – 30 giugno 2006, nuove condizioni economiche formulate in coerenza con i valori rideterminati nella medesima deliberazione;
- l'obbligo, in capo agli esercenti l'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio controparti in un contratto di compravendita di gas naturale, di comunicare congiuntamente all'Autorità, entro il 31 maggio 2007, l'avvenuto adempimento degli obblighi di rinegoziazione di cui al precedente alinea⁴;
- il riconoscimento, ai soggetti che hanno ottemperato agli obblighi di rinegoziazione, di un importo pari al prodotto tra i volumi corrispondenti consumati dai clienti finali di cui alla deliberazione n. 138/03 e il 50% della differenza derivante dall'applicazione da parte dei medesimi esercenti, per il periodo 1 gennaio 2006 – 30 giugno 2006, dei valori calcolati ai sensi della deliberazione n. 195/02, in luogo di quelli rideterminati con la deliberazione n. 79/07 (di seguito: oneri pro rinegoziazione);
- la possibilità per gli esercenti l'attività di vendita di recuperare le somme relative ai parziali conguagli in precedenza disposti a favore dei clienti finali con deliberazioni n. 65/06, n. 134/06, n. 205/06 e n. 320/06 purché, da un lato, siano stati rispettati i sopramenzionati obblighi di rinegoziazione e, dall'altro, siano applicati ai clienti finali di cui alla deliberazione n. 138/03 i corrispondenti valori rideterminati dall'articolo 2 della medesima deliberazione n. 79/07;
- la definizione, con successivo provvedimento, delle modalità con le quali gli esercenti l'attività di vendita ai clienti finali effettueranno i conguagli derivanti dall'applicazione delle sopramenzionate disposizioni.

Talune associazioni di esercenti l'attività di vendita del gas naturale, sia all'ingrosso sia al dettaglio, nonché alcuni operatori, hanno avanzato richiesta di delucidazioni in merito ad alcune problematiche attinenti al processo di rinegoziazione individuato dalla deliberazione n. 79/07. A seguito di tali richieste l'Autorità in data 21 maggio 2007 ha pubblicato l'atto n. 21/07 recante “chiarimenti in merito alla deliberazione n. 79/07.”

2. ESITO DEL PROCESSO DI RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA ALL'INGROSSO E ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ IN MERITO AGLI INTERVENTI SUCCESSIVI

Il processo di rinegoziazione previsto dalla deliberazione n. 79/07 si è concluso con un esito sostanzialmente positivo. Si ha evidenza infatti che gran parte del volume di gas naturale destinato ai clienti finali di cui alla deliberazione n. 138/03 è stata oggetto di rinegoziazione. Sulla base delle segnalazioni finora pervenute alla scrivente Autorità, il numero di soggetti che non hanno adempiuto agli obblighi di rinegoziazione risulta essere alquanto ridotto e le mancate rinegoziazioni si riferiscono a volumi residuali di gas naturale.

⁴ Con deliberazione 26 aprile 2007, n. 101/07 l'Autorità ha prorogato i termini per offrire condizioni economiche di fornitura in coerenza con i valori della deliberazione n. 79/07 e per comunicarne l'avvenuto adempimento, rispettivamente al 4 giugno 2007 e al 29 giugno 2007.

2.1. Istruttorie conoscitive e formali

Al fine di meglio comprendere le effettive dinamiche intervenute nel processo di rinegoziazione nonché appurare le eventuali responsabilità dei singoli soggetti nei casi di mancata rinegoziazione, è innanzitutto intenzione della Autorità avviare un'istruttoria conoscitiva ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione n. 61/97. Sulla base degli esiti di tale istruttoria nonché delle comunicazioni afferenti alle mancate rinegoziazioni, l'Autorità potrà altresì avviare istruttorie formali per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che si siano mostrati inadempienti.

3. METODOLOGIA DI CONGUAGLIO AI CLIENTI FINALI

3.1. Criteri generali e determinazione degli importi

Nell'individuare l'opportuna metodologia di conguaglio, gli obiettivi che l'Autorità intende perseguire sono i seguenti:

- garantire che le condizioni economiche di fornitura, come aggiornate dalla deliberazione n. 79/07, siano applicate uniformemente a partire dal 2005, anno di entrata in vigore della deliberazione n. 248/04 e del relativo contenzioso;
- salvaguardare, fin dove praticabile, sia il diritto dei clienti ad avere restituito quanto loro spettante, sia il loro dovere a contribuire agli oneri pro rinegoziazione disposti dalla deliberazione n. 79/07;
- chiudere le partite economiche tuttora aperte sulle condizioni economiche di fornitura;
- ottimizzare i costi gestionali delle procedure di conguaglio per i venditori al dettaglio.

Tenuto conto dell'esito sostanzialmente positivo del processo di rinegoziazione dei contratti di compravendita all'ingrosso, e al fine di perseguire i sopramenzionati obiettivi, il riconoscimento degli oneri pro rinegoziazione costituisce parte integrante del meccanismo di conguaglio con riferimento a tutti gli esercenti. Tale previsione lascia ferma e impregiudicata la verifica puntuale, tramite le istruttorie di cui al precedente paragrafo 2.1, dei comportamenti degli esercenti che non hanno adempiuto agli obblighi di rinegoziazione previsti dalla deliberazione n. 79/07 nonché l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

I sopraccitati obiettivi sono perseguiti attraverso il calcolo, da parte delle società di vendita al dettaglio, della differenza tra le condizioni economiche di fornitura, come aggiornate dall'articolo 2 della deliberazione n. 79/07, e quelle da loro effettivamente praticate ai clienti oggetto di tutela ai sensi della deliberazione n. 138/03, nel periodo 1 gennaio 2005 – 31 marzo 2007 (di seguito: periodo rilevante P).

L'estremo inferiore del periodo rilevante P è giustificato dal fatto che a partire dal 2005 si è sviluppato tutto il contenzioso sulla deliberazione n. 248/04; l'estremo superiore è dovuto al parziale conguaglio⁵ in vigore fino al primo trimestre 2007, rimosso dalla deliberazione n. 79/07 e quindi oggetto di recupero da parte delle società di vendita al dettaglio.

⁵ Le deliberazioni n. 65/06, 134/06, 205/06 e 320/06 hanno disposto a favore dei clienti finali un parziale conguaglio derivante dall'applicazione delle modalità di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04 in luogo della deliberazione n. 195/02 per l'anno 2005 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 248/04 per il trimestre ottobre - dicembre 2005.

Tale ampia definizione del periodo rilevante P rispecchia gli obiettivi sopraccitati, ma non vincola la società di vendita al dettaglio ad effettuare il calcolo dei conguagli su tutto il periodo rilevante; essa infatti può effettuare il calcolo della quota correlata ai criteri di indicizzazione della materia prima anche solo per quei trimestri in cui i valori del CCI praticati si siano discostati da quelli risultanti dagli aggiornamenti fissati dalla deliberazione n. 79/07.

Nel periodo rilevante P il montante totale di conguaglio C_{TOT}^k che il cliente k-esimo ha diritto a ricevere (se positivo) o deve pagare (se negativo) è pertanto pari a:

$$C_{TOT}^k = C_{QE}^k - C_{OR}^k \text{ (€), dove:}$$

- C_{QE}^k è la quota di conguaglio correlata ai criteri di indicizzazione della materia prima gas applicati dal singolo venditore al dettaglio in luogo dei valori dell'articolo 2 della deliberazione n. 79/07; tale quota è pari a zero in tutti i trimestri in cui il CCI praticato è pari a quello aggiornato secondo i valori dall'articolo 2 della deliberazione n. 79/07; analogamente può essere positiva/negativa nei trimestri in cui il CCI praticato è maggiore/minore a quello aggiornato secondo i valori dall'articolo 2 della deliberazione n. 79/07;
- C_{OR}^k è la quota, sempre positiva, di conguaglio correlata agli oneri pro rinegoziazione posti in capo al cliente finale.

Più in dettaglio le quote C_{QE}^k e C_{OR}^k sono calcolabili come segue:

$$C_{QE}^k = \sum_{j \in P} E_j^k \times (CCI_j^{\text{applicata}} - CCI_j^{79/07}) \text{ (€),}$$

$$C_{OR}^k = 0,5 \times \sum_{j \in R} E_j^k \times (CCI_j^{195/02} - CCI_j^{79/07}) \text{ (€), dove:}$$

- $CCI_j^{\text{applicata}}$ è il CCI effettivamente applicato a ciascun cliente nel trimestre j del periodo rilevante P;
- $CCI_j^{79/07}$ è il CCI aggiornato con i valori della deliberazione n. 79/07, art. 2;
- $CCI_j^{195/02}$ è il CCI aggiornato mediante i criteri della deliberazione n. 195/02;
- E_j^k è l'energia prelevata in ogni singolo trimestre del periodo rilevante;
- R è il primo semestre 2006.

Questi criteri identificano un sistema per il quale i venditori al dettaglio hanno già tutte le informazioni necessarie e tale da rendere contemporanee la riscossione degli oneri pro rinegoziazione e l'effettuazione del conguaglio sul CCI. In altre parole, ai fini dell'ottimizzazione gestionale da parte delle imprese di vendita al dettaglio, nel caso in cui il cliente finale benefici di una restituzione legata ai criteri di indicizzazione del CCI applicati nel periodo rilevante P, quest'ultima sarà decurtata della quota di oneri pro rinegoziazione di cui il cliente stesso deve farsi carico.

3.2. Altre partite economiche

La deliberazione n. 68/06, determinando il valore della componente tariffaria dello stoccaggio (di seguito: QS) per il periodo 1 aprile 2006 – 31 marzo 2007, ha rideterminato per periodo 1

aprile 2005 – 31 marzo 2006 la medesima componente, originariamente definita⁶ utilizzando la componente materia prima aggiornata secondo la deliberazione n. 195/02, per effetto dell'ordinanza 25 gennaio 2005, n. 151/05 con la quale il TAR Lombardia, aveva sospeso in via cautelare l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 della deliberazione n. 248/04.

Contestualmente alla rideterminazione della QS, che ha comportato una riduzione della medesima pari a 0,001303 €/Gj, l'Autorità ha rimandato a successivo provvedimento la determinazione delle modalità di conguaglio, tenendo conto, per il periodo 1 aprile 2005 – 31 marzo 2006, da un lato dell'esiguo ammontare dei conguagli e dall'altro degli oneri amministrativi ad essi relativi.

In occasione della definizione dei criteri di conguaglio di cui al presente documento per la consultazione, nell'ottica di chiudere un'altra partita economica, di ammontare molto ridotto, ma tuttora pendente sulle condizioni economiche di fornitura, l'Autorità ritiene opportuno prevedere che i citati criteri di conguaglio possano tenere in considerazione anche le quote relative alla rideterminazione della QS per il periodo 1 aprile 2005 – 31 marzo 2006⁷.

Spunti per la consultazione

Q.1 Si ritiene che gli obiettivi che l'Autorità deve perseguire nella metodologia di determinazione dei criteri di conguaglio siano correttamente definiti? Quali ulteriori obiettivi devono essere considerati?

Q.2 Si ritiene che la metodologia proposta (periodo rilevante, criteri di indicizzazione, oneri di rinegoziazione, partite economiche interessate) sia correttamente definita?

3.3. Trattamento dello switching

Il calcolo e il riconoscimento del conguaglio (e dell'onere di rinegoziazione) per i clienti che hanno cambiato fornitore, o che lo cambieranno anche dopo la disposizione da parte dell'Autorità dei conguagli in oggetto risultano particolarmente complessi. Su questo tema si ritiene che i benefici di una soluzione che persegue l'obiettivo di garantire il diritto/dovere del cliente finale a percepire il conguaglio lui spettante e contribuire, per la sua quota, agli oneri pro rinegoziazione individuati dalla deliberazione n. 79/07, possano essere estremamente limitati, e tendenzialmente sproporzionati rispetto ai costi di gestione e di implementazione di una simile procedura da parte delle imprese di vendita.

Coerentemente con queste ragioni, l'Autorità ritiene di non definire una procedura *ad hoc* per la gestione dei conguagli dei clienti che hanno cambiato fornitore dal gennaio 2005 ad oggi ma di stabilire che il conguaglio sia effettuato solo nei confronti del cliente finale che richiede al venditore che lo ha servito il conguaglio lui spettante. In questo modo, infatti, rimane fermo e impregiudicato il diritto, per i clienti finali di ottenere, su richiesta, i conguagli loro spettanti, anche con riferimento a quelli che cambiano fornitore o per i quali cessa

⁶ Deliberazione n. 57/05.

⁷ A questo scopo, la formula di C_{OE}^k illustrate al precedente paragrafo 3.1 può essere opportunamente modificata considerando, oltre alle quote $CCI_j^{applicata}$ e $CCI_j^{79/07}$, anche i valori di QS (per semplicità su tutto il periodo rilevante P).

l'erogazione del servizio, limitatamente alle quote ancora spettanti al momento della cessazione del rapporto contrattuale con l'esercente⁸.

Alternativamente, è possibile gestire i conguagli dei clienti che hanno cambiato fornitore attraverso l'istituzione di un apposito conto presso la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico presso cui le imprese di vendita versino/prelevino i conguagli relativi ai clienti persi/nuovi. In altre parole il conto sarebbe alimentato dai versamenti delle imprese di vendita al dettaglio, quantificati sulla base dei conguagli spettanti ai clienti attivi nel periodo rilevante P ma successivamente persi (calcolati con le formule di cui al precedente paragrafo 3.1). Analogamente, dal conto, le imprese di vendita al dettaglio preleverebbero gli importi di conguaglio relativi ai clienti acquisiti successivamente ai termini del periodo rilevante P⁹.

Spunti per la consultazione

Q.3 È condivisibile la scelta di non predisporre un metodo per i conguagli relativi ai clienti finale che hanno cambiato fornitore? È dunque possibile, sulla base dello scarso tasso di switching tra i clienti oggetto delle condizioni economiche di fornitura, trascurare i costi legati ai nuovi clienti che eventualmente possono beneficiare di un conguaglio sebbene non fossero attivi nel periodo rilevante P?

Q.4 È in alternativa praticabile una soluzione che consenta di gestire anche queste fattispecie (ad esempio attraverso l'istituzione di un apposito conto presso la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico)?

3.4. Tempistica del conguaglio

Le modalità di applicazione in bolletta del conguaglio in oggetto devono essere coerenti sia con obiettivi di trasparenza e chiarezza, ma anche permettere un'opportuna semplicità gestionale da parte delle imprese di vendita al dettaglio. In questo, sebbene le tempistiche con il quale il montante totale C_{TOT}^k verrà conguagliato hanno evidentemente un impatto maggiore sulle imprese che non sul singolo cliente k-esimo, si ritiene che esso possa essere rateizzato prevedendo comunque un termine entro cui l'intero conguaglio debba essere effettuato (ad esempio: entro 8 mesi dalla disposizione del conguaglio).

Alternativamente, laddove il montante totale C_{TOT}^k sia di importo limitato, è possibile prevedere un'erogazione *una tantum* al cliente k-esimo, sulla prima bolletta utile.

Spunti per la consultazione

Q.5 Si ritiene la tempistica proposta sufficiente?

Q.6 Al di sotto di quale soglia di C_{TOT}^k è possibile erogare il conguaglio in un'unica soluzione, sulla prima bolletta utile?

⁸ Peraltro, anche con la deliberazione n. 134/06 era stato stabilito un medesimo meccanismo.

⁹ In realtà andrebbero considerati anche i clienti acquisiti durante il periodo rilevante P, per i mesi antecedenti l'acquisizione.